

§. 13.

*Pene contra a' danni del bastimento, vettovaglie, e carico; e contra quelli che si opponessero al capitano, od ufficiali.*

I marinarj mozzi ecc. che, per malizia, o deliberatamente, avessero data occasione al deperimento de' viveri, naufragio o pregiudizio del bastimento, o del carico, saranno condannati, come i ladri, nelle pene dichiarate dall'articolo 96 della Nemesi teresiana, con aver riflesso alle circostanze mitiganti o aggravanti, a misura delle quali, il reo, solamente negligente, sarà gastigato con pena corporale maggiore o minore; così pure quelli che si opponessero al capitano od ufficiali del bastimento con armi od altri istrumenti offensivi, dovranno essere puniti a norma dell' articolo 73. §. 2. vers. 2. della Nemesi teresiana.

§. 14.

*Pene contra gli altri delitti capitali.*

Tutti gli altri delitti capitali, o minori, commessi sul bastimento nel porto, saranno giudicati secondo la più volte citata legge criminale, ultimamente pubblicata ne' nostri stati austriaci.

§. 15.

*Non potranno tenersi armi da punta, o da fuoco.*

Ed all' effetto di prevenire ogni occasione di eccessi, inibiamo alla gente di marina di tenere, e molto